PARCO NATURALE dei Monti Aurunci

Prot.n. [illegible]
Del 07 LUG 2016

Ai Presidenti delle:

Provincia di Latina
Provincia di Frosinone

Ai Sindaci dei Comuni di:

Ausonia
Campodimele
Cassino
Esperia
Fondi
Formia
Itri
Lenola
Pico
Pontecorvo
Spigno Saturnia

Ai Presidenti delle:

XVI C. M. di Pico
XVII C. M. di Spigno S.
XIX C. M. di Esperia
XXII C. M. Lenola

Oggetto: Campeggio nel Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino — Stagione 2016.

Visto il Piano del Parco ed il relativo Regolamento adottato dall'Ente con Delibera n°93 del 28 maggio 2004 e le modifiche adottate con delibera n°14 del 09/02/2005;
In attesa dell'approvazione del suddetto Piano da parte della Regione Lazio e in merito alle modalità di esercizio delle attività di campeggio libero all'interno del perimetro del Parco;
Visto il D.P.G.R. T0154 del 10 marzo 2010 con la quale la Regione Lazio istituisce il Monumento Naturale di Montecassino affidandone la gestione al Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;
Visto il disposto dell'art. 8 della Legge Regionale n. 29 del 06/11/97;
Visto il disposto del art.5 della Legge Regionale n. 59 del 03/05/85;
Ritenuta indispensabile la preventiva autorizzazione scritta del sindaco alle attività di campeggio in aree appositamente individuate;

SI DISPONE

che le stesse attività siano autorizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si potrà autorizzare il campeggio esclusivamente in aree appositamente individuate;
- Ogni autorizzazione rilasciata dovrà avere una numerazione progressiva, ben visibile e riscontrabile sui luoghi di campeggio;

Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci
Area Naturale Protetta
della Regione Lazio

Sede Legale e Operativa
Viale Glorioso, snc 04020
Campodimele (LT)
Cod. Fiscale 90023880595

Tel. 0771 598114/30
Fax 0771 598166
info@parcoaurunci.it
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
www.parcoaurunci.it

REGIONE LAZIO

- La circolazione dei *mezzi* di rifornimento (regolarmente autorizzati), è consentita solo sulle strade asfaltate o in terra battuta presenti sul luogo;
- Le autovetture dovranno essere parcheggiate su piazzole o slarghi presenti nella *zona*, e non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
- Il numero di persone organizzate in gruppi, ognuno dei quali non dovrà essere superiore a 30 unità, e distare non meno di 300 mt. l'uno dall'altro, al fine dì ridurre al minimo l'impatto sui luoghi interessati;
- La permanenza nella zona di campeggio non potrà superare i 15 giorni;
- Ciascun gruppo dovrà essere dotato di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi (badili e flabelli battifiamma);
- Eventuali latrine, costituite da piccole buche, dovranno essere localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline, e gestite gettando dopo ogni uso della paglia e dell'ossido di calcio per la disinfezione. Al termine del campeggio, le buche dovranno essere colmate di terra ed il terreno circostante dovrà essere conguagliato e costipato.
- Si dovrà evitare in modo assoluto di danneggiare il soprassuolo boschivo;
- È severamente vietato disturbare gli animali selvatici e al pascolo;
- Dovrà essere evitato assolutamente l'inquinamento delle acque, delle sorgenti e dei fontanili con detersivi ed altri prodotti inquinanti;
- È severamente vietato scavare canalette di gronda, fossi o altro intorno alle tende;
- Le rocce anche quelle più piccole non vanno mai rimosse;
- È severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- Prima dell'inizio del campo dovrà essere predisposto da ciascun Ente locale un piano per lo smaltimento dei rifiuti che preveda la raccolta differenziata;
- Per cucinare, i gruppi dovranno utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, che dovranno essere spenti accuratamente dopo il loro utilizzo;
- Sono vietati schiamazzi di qualsiasi tipo, e l'uso di radio e fonoriproduttori di ogni tipo, dovranno essere utilizzati con moderazione con l'ausilio delle cuffie e/o a volume bassissimo;
- Alla fine del campeggio dovrà essere dedicata particolare cura alla pulizia e alla cancellazione di qualsiasi traccia del campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è stato trovato;
- Il campeggio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le altre eventuali regole che gli Enti locali prevedono e, in particolare delle Leggi L. n.394/91 e L.R. n. 29/97.

Si raccomanda, inoltre, che tutte le autorizzazioni rilasciate, indicanti in maniera precisa il numero dei campeggiatori, il numero progressivo dell'area interessata, il responsabile di ciascun gruppo (di età non inferiore ai 18 anni) e il luogo esatto su mappa catastale dell'accampamento, dovranno pervenire a questo Ente Parco, prima dell'inizio del campeggio affinchè siano attivate tutte le misure di tutela e di controllo.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti

Il Commissario Straordinario
Michele Moschetta

Ente Regionale
Parco dei Monti Aurunci
Area Naturale Protetta
della Regione Lazio

Sede Legale e Operativa
Viale Glorioso, snc 04020
Campodimele (LT)
Cod. Fiscale 90023880595

Tel. 0771 598177/38
Fax 0771 598166
info@parcoaurunci.it
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it

REGIONE LAZIO